



Documento di seduta

A8-0173/2017

27.4.2017

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Gabriel Mato

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	26
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	45
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	46

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0401),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0224/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0173/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 34 del 2.2.2017, pag. 142.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La raccomandazione dell'ICCAT concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata attuata dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio. Il presente regolamento non riguarda questo piano pluriennale di ricostituzione.

Emendamento

(7) La raccomandazione dell'ICCAT concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata attuata dal regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento non riguarda questo piano pluriennale di ricostituzione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) ***Il presente regolamento non riguarda inoltre*** le possibilità di pesca stabilite dall'ICCAT, ***poiché*** a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, sono adottate dal Consiglio.***

Emendamento

(8) Le possibilità di pesca stabilite dall'ICCAT ***sono assegnate dal Consiglio agli Stati membri*** a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***e, a loro volta, dagli Stati membri agli armatori in conformità dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627, i quali prevedono l'utilizzo di criteri trasparenti e obiettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, per la successiva ripartizione agli armatori da parte degli Stati membri o la fissazione dei tipi di attrezzi. Gli Stati membri devono inoltre adoperarsi per predisporre incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti. Ciò dovrebbe comprendere in particolare la promozione di attività di***

pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi con un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le economie locali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La legislazione dell'Unione dovrebbe limitarsi a recepire le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare la trasposizione delle future raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Le raccomandazioni dell'ICCAT, lette in combinato disposto con le norme applicabili stabilite dal regolamento (CE) n. 1224/2009, consentono ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il trasbordo in mare in acque non appartenenti all'Unione all'interno della zona ICCAT. Tuttavia, l'Unione dovrebbe affrontare tale questione in modo serio e sistematico nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca al fine di estendere il divieto dell'Unione a tutte le acque.

Motivazione

Il trasbordo in mare è una delle cause principali della mancanza di trasparenza nel settore della pesca a livello mondiale e facilita le attività di pesca INN, a cui ricorrono spesso le flotte straniere senza alcuna o con scarsa considerazione per gli aspetti ambientali e sociali. Pertanto, se da un lato occorre recepire fedelmente la pertinente raccomandazione dell'ICCAT che consente il trasbordo ai grandi pescherecci con palangari pelagici, dall'altro la Commissione europea dovrebbe esercitare pressioni sulle organizzazioni regionali di gestione della pesca per porvi fine.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa e operano nelle acque dell'Unione.

Motivazione

È opportuno che il presente regolamento si applichi anche alle navi di paesi terzi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di cui al presente regolamento si applicano in aggiunta alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare che i regolamenti sul controllo e sulla pesca INN restano applicabili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) "pesca INN": attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate;

(24) "pesca INN": attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate ***definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 25

Testo della Commissione

(25) "elenco ICCAT delle navi INN": un elenco delle navi **battenti bandiera di parti non contraenti** che l'ICCAT ritiene abbiano praticato attività di pesca INN;

Emendamento

(25) "elenco ICCAT delle navi INN": un elenco delle navi che l'ICCAT ritiene abbiano praticato attività di pesca INN;

Motivazione

L'elenco delle navi INN dovrebbe comprendere tutte le navi che abbiano praticato la pesca INN, che siano o meno parti contraenti dell'ICCAT.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni alle navi battenti la loro bandiera utilizzate per qualsiasi tipo di appoggio alle navi di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni **di sostegno** alle navi battenti la loro bandiera utilizzate per qualsiasi tipo di appoggio alle navi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Le navi aventi come specie bersaglio il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT possono essere sostituite solo da navi di capacità equivalente o inferiore.**

Emendamento

soppresso

Motivazione

La presente disposizione non è prevista nella pertinente raccomandazione dell'ICCAT.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte.

Emendamento

(f) se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte, ***oppure, se la visita non è seguita da una cala, la motivazione (ad esempio la carenza di pesce o pesce di dimensioni troppo ridotte).***

Motivazione

La presente disposizione è prevista al paragrafo 21, punto vi), della raccomandazione ICCAT 2015-01.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri ***che praticano*** la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale presentano alla Commissione i loro piani di gestione entro il 15 agosto di ogni anno. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Emendamento

Gli Stati membri ***a cui sia stato assegnato un contingente e le cui navi praticano*** la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale presentano alla Commissione i loro piani di gestione entro il 15 agosto di ogni anno. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, è opportuno specificare che i piani di gestione devono essere presentati dagli Stati membri a cui sia stato assegnato un contingente.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Entro il 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono **per via elettronica**, nel formato stabilito negli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall'ICCAT:

Emendamento

2. Entro il 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono nel formato stabilito negli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall'ICCAT:

Motivazione

Il punto 1 della raccomandazione ICCAT 2013-04 non specifica che i dati devono essere trasmessi per via elettronica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi aventi il pesce spada come specie bersaglio è fissato a 2 800.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi aventi il pesce spada come specie bersaglio è fissato a 2 800. ***Una seconda serie di ami armati può essere autorizzata a bordo per bordate di durata superiore a due giorni, purché siano debitamente fissati e riposti sottocoperta in modo da non poter essere immediatamente utilizzati.***

Motivazione

La raccomandazione ICCAT 2013-04 prevede tale possibilità al paragrafo 9.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure opportune per garantire che i marlin azzurri e i marlin bianchi siano reimmessi in acqua in modo da massimizzarne **la** sopravvivenza.

Emendamento

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure opportune per garantire che i marlin azzurri e i marlin bianchi siano reimmessi in acqua in modo da massimizzarne **le possibilità di** sopravvivenza.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli Stati membri incentivano l'impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti al fine di agevolare la reimmissione in acqua dei marlin azzurri e marlin bianchi vivi.***

Emendamento

soppresso

Motivazione

La presente disposizione non è prevista al paragrafo 2 della raccomandazione ICCAT 2015-05.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio.

Emendamento

Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio, ***ma possano essere utilizzati a fini di ricerca scientifica. Tali sbarchi non sono detratti dai limiti di cattura di detto Stato membro, come disposto al paragrafo 1 della raccomandazione ICCAT 2015-05, purché tale divieto sia chiaramente specificato nella relazione annuale di cui all'articolo 70.***

Motivazione

La presente disposizione è prevista al paragrafo 2 della raccomandazione ICCAT 12-04.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri effettuano ricerche sulle specie di squali catturate nella zona della convenzione ICCAT al fine di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, identificare potenziali zone di crescita e prevedere eventuali zone e periodi di divieto e altre misure, secondo i casi. Tali ricerche forniscono informazioni sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, nonché sull'individuazione di possibili zone per

Emendamento

2. Gli Stati membri effettuano, ***nei limiti del possibile***, ricerche sulle specie di squali catturate nella zona della convenzione ICCAT al fine di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, identificare potenziali zone di crescita e prevedere eventuali zone e periodi di divieto e altre misure, secondo i casi. Tali ricerche forniscono informazioni sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, nonché

l'accoppiamento, la nascita e la crescita.

sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita.

Motivazione

L'espressione "nei limiti del possibile" è contenuta nelle seguenti raccomandazioni ICCAT: 2004-10, paragrafo 8; 2007-06, paragrafo 4; 2010-08, paragrafo 5.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di smerigli.

Emendamento

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di smerigli ***catturati nel quadro di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.***

Motivazione

Tale disposizione figura al paragrafo 1 della raccomandazione ICCAT 2015-06.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 33 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *si adoperano* per ridurre la mortalità per pesca nelle attività di pesca volte alla cattura dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale e riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 70.

Emendamento

Gli Stati membri ***adottano le misure opportune*** per ridurre la mortalità per pesca nelle attività di pesca volte alla cattura dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale e riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 70.

Motivazione

Tale disposizione figura al paragrafo 2 della raccomandazione ICCAT 2007-06.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i campioni biologici sono prelevati nell'ambito di un progetto di ricerca notificato al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e elaborato tenendo conto delle priorità di ricerca raccomandate da tale comitato;

Emendamento

(b) i campioni biologici sono prelevati nell'ambito di un progetto di ricerca notificato al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e elaborato tenendo conto delle priorità di ricerca raccomandate da tale comitato. ***Se del caso, il progetto di ricerca comprende un documento dettagliato in cui sono descritti l'obiettivo dell'attività, le metodologie da impiegare, il numero e la tipologia di campioni da raccogliere, la distribuzione spazio-temporale del campionamento e un cronogramma delle attività da svolgere;***

Motivazione

Tale disposizione figura al paragrafo 1 della raccomandazione ICCAT 2013-10.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un secondo palo e cavo scaccia-uccelli sono utilizzati nei momenti di elevata presenza o attività di volatili.

Emendamento

3. ***Ove possibile***, un secondo palo e cavo scaccia-uccelli sono utilizzati nei momenti di elevata presenza o attività di volatili.

Motivazione

Come previsto nella raccomandazione ICCAT 2007-07, al paragrafo 4, terzo trattino.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I pescherecci con palangari pelagici tengono a bordo e utilizzano attrezzature che consentano di manipolare in condizioni di sicurezza, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 25

Proposta di regolamento Titolo II – Capo VII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo VII bis

Assegnazione delle possibilità di pesca per le riserve di tonno rosso e pesce spada

Articolo 42 bis

Principi generali

In conformità con l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per le riserve di tonno rosso e pesce spada a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si sforzano inoltre di distribuire equamente le quote nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto in particolare della pesca tradizionale e

artigianale, nonché di predisporre incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca con un ridotto impatto ambientale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 61 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria, *siano idoneamente qualificati* e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:

Emendamento 27

Proposta di regolamento Titolo III – Capo VI – titolo

Testo della Commissione

Controllo *delle navi* di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Emendamento

Controllo *dei pescherecci* di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Motivazione

Per maggiore chiarezza è opportuno specificare che si tratta di "pescherecci", come previsto ai paragrafi 7 e 9 della raccomandazione ICCAT 2012-07.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.

Emendamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e **di contrasto alla pesca IUU**, e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 72 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 **per** modificare:

Emendamento

Ove necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT **che diventano vincolanti per l'Unione e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni ICCAT**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 **allo scopo di** modificare:

Motivazione

È opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare il presente regolamento mediante atti delegati in casi specifici e solo relativamente all'attuazione delle raccomandazioni dell'ICCAT.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è strettamente limitata al recepimento di modifiche alla rispettiva raccomandazione dell'ICCAT nel diritto dell'Unione.

Motivazione

È opportuno definire con precisione il potere della Commissione di modificare il presente regolamento mediante atti delegati.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 72 è conferito alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato*** a decorrere ***dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 72, è conferito alla Commissione per un periodo di ***cinque anni*** a decorrere ***da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Motivazione

È opportuno definire con precisione il potere della Commissione di modificare il presente regolamento mediante atti delegati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

MOTIVAZIONE

CONTESTO della proposta

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta una sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.

L'Unione europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("la convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.

La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (l'"ICCAT").

L'ICCAT ha la facoltà di adottare raccomandazioni vincolanti per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti dell'ICCAT, ma che contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'UE, devono essere recepite nel diritto dell'Unione.

CONTENUTO della proposta

L'obiettivo della proposta è recepire nel diritto dell'Unione europea le misure di conservazione, controllo ed esecuzione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) per l'Oceano Atlantico e i mari adiacenti. La proposta di recepimento riguarda le misure adottate dall'ICCAT a partire dal 2008, ad eccezione del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che è oggetto di una procedura di recepimento distinta.

Lo scopo della proposta è recepire 28 raccomandazioni dell'ICCAT. In particolare, essa riguarda tutte le misure di controllo che esulano da quelle di cui ai regolamenti sul controllo e sulla pesca INN. Il nuovo testo legislativo riunisce le misure di controllo e conservazione sinora regolamentate da atti distinti (rispettivamente i regolamenti (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 520/2007). Comprende, inoltre, le misure statistiche per il pesce spada e il tonno obeso mediante la modifica del regolamento (CE) n. 1984/2003.

I principali elementi della proposta sono di seguito esposti.

Oggetto e ambito di applicazione: il nuovo regolamento si applica alle navi dell'Unione operanti nella zona della convenzione ICCAT o, in caso di trasbordi, nella zona situata al di fuori della zona della convenzione ICCAT per le specie catturate nella zona della convenzione ICCAT. Si applicherà inoltre alle navi di paesi terzi che sono sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri e che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti ittici ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Misure di gestione dell'ICCAT: le misure di gestione sono suddivise in 7 capi per le singole specie: (i) tonnididi tropicali; (ii) tonno bianco dell'Atlantico settentrionale; (iii) pesce spada (pesce spada dell'Atlantico e pesce spada del Mediterraneo); (iv) marlin azzurro e marlin bianco; (v) squali; (vi) uccelli marini (in quanto catture accessorie) e (vii) tartarughe (in quanto catture accessorie).

Misure comuni di controllo e sorveglianza

La proposta contiene misure su:

- registro ICCAT delle navi di grandi dimensioni, cioè l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT;
- nolo;
- controllo delle catture e in particolare il rispetto dei contingenti e delle taglie minime, il campionamento delle catture e la notifica dello sforzo di pesca;
- trasbordi;
- programmi di osservazione scientifica;
- sorveglianza sulle flotte di paesi terzi;
- procedure in caso di violazioni delle misure ICCAT di conservazione e gestione e sorveglianza sulle flotte comprese nell'elenco ICCAT delle navi INN.

Posizione del relatore

In generale il relatore sostiene il recepimento rigoroso delle raccomandazioni al fine di creare parità di condizioni per gli operatori: la garanzia di condizioni identiche per tutti è fondamentale per ottenere l'appoggio dei pescatori.

Nel caso in esame, la Commissione ha recepito le pertinenti raccomandazioni dell'ICCAT in modo estremamente accurato, a eccezione di alcuni casi specifici, segnatamente:

- a) l'ambito di applicazione del regolamento previsto all'articolo 2 deve comprendere anche i pescherecci di paesi terzi;
- b) il paragrafo 25 dell'articolo 4 sulla definizione dell'elenco delle navi che abbiano praticato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate non dovrebbe comprendere solamente le navi di parti non contraenti dell'ICCAT, ma anche quelle delle parti contraenti;
- c) all'articolo 7, nel caso dei tonnididi tropicali, la Commissione europea stabilisce un limite alla sostituzione delle navi: queste devono essere di capacità equivalente o inferiore. Tale limite era contenuto nella raccomandazione 14-01 non più vigente (è stata sostituita dalla raccomandazione 15-01 che non comprende tale misura); ai fini della coerenza con le raccomandazioni dell'ICCAT in vigore, è opportuno eliminare tale disposizione.

Pertanto, il relatore propone emendamenti specifici per i suddetti casi in linea con quanto concordato in seno all'ICCAT.

Uno degli elementi più controversi della presente proposta è l'autorizzazione al trasbordo nelle acque della zona ICCAT per i pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni, fatte salve le disposizioni contenute nella normativa dell'UE in materia. Attualmente, sono vietati i trasbordi in mare a tutte le navi (comprese quelle dei paesi terzi) nelle acque dell'UE per evitare pratiche illegali (articolo 20 del regolamento sul controllo 1224/2009). La contraddizione tra la legislazione europea e le raccomandazioni dell'ICCAT è palese. Il recepimento delle raccomandazioni dell'ICCAT comporta che una nave europea potrebbe effettuare operazioni di trasbordo in mare nella zona ICCAT purché tali attività non abbiano luogo nelle acque dell'UE.

Inoltre, in riferimento alle acque che non appartengono all'Unione, l'articolo 4 del regolamento sulla pesca INN (1005/2008) vieta tale attività esclusivamente qualora coinvolga trasbordi da navi di paesi terzi a navi dell'UE a meno che queste ultime non siano registrate come navi da trasporto presso un'organizzazione regionale per la pesca. Il regolamento sulla pesca INN non vieta il trasbordo da una nave europea a una nave di un paese terzo che effettua il trasporto, né tra navi dell'UE. Resta inteso che, in questi casi, prevale il regolamento emanato dall'organizzazione regionale per la pesca.

Nella pratica, nessuna nave europea effettua trasbordi in mare in acque non appartenenti all'UE comprese nella zona ICCAT; tuttavia, tale attività è comune nell'Oceano Pacifico.

Il relatore è favorevole al recepimento fedele delle raccomandazioni dell'ICCAT in modo da non creare situazioni di discriminazione ai danni delle flotte europee rispetto alle flotte di paesi terzi. Tuttavia, esorta la Commissione europea ad affrontare tale questione in modo serio e sistematico nell'ambito delle organizzazioni regionali nell'ottica di estendere il divieto dell'Unione a tutte le acque.

Tramite l'azione intrapresa nei confronti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca è necessario convincere i paesi terzi a seguire, in questo caso, le norme dell'UE.

Il trasbordo in mare è una delle cause principali della mancanza di trasparenza nel settore della pesca a livello mondiale e facilita le attività di pesca INN, a cui ricorrono spesso le flotte straniere senza alcuna o con scarsa considerazione per gli aspetti ambientali e sociali.

Già da molti anni, ormai, il settore della pesca dell'UE esorta costantemente le varie organizzazioni regionali di gestione della pesca a vietare tale pratica. Si auspica un impegno della Commissione europea a esercitare pressioni sulle organizzazioni regionali di gestione della pesca per porvi fine.

Infine, il relatore intende esprimere il proprio rammarico per l'ultima decisione adottata da detta organizzazione regionale sull'istituzione, per la prima volta, di un totale ammissibile di catture (TAC) per il pesce spada nel Mar Mediterraneo senza tenere conto della possibilità di aumentare, al contempo, il TAC di tonno rosso per il 2017, per controbilanciare le conseguenze di tale decisione sulla flotta europea.

Se da un lato è innegabile che la popolazione del pesce spada ha registrato una notevole diminuzione, le riserve di tonno rosso sono invece in netta ripresa, il che giustificherebbe un aumento del TAC per la flotta relativa.

In ogni caso, il relatore sottolinea la necessità di attuare l'articolo 17 del regolamento di base della PCP (1380/2013), relativo all'assegnazione dei contingenti di pesca a livello nazionale, in modo da prestare particolare attenzione alla pesca tradizionale e artigianale e prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche caratterizzate da ridotto impatto ambientale.

22.3.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

(COM 2016/0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

Relatore per parere: Renata Briano

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione ha come obiettivo il recepimento delle misure di gestione, conservazione e controllo relative alla pesca di alcune specie ittiche altamente migratorie, così come adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), di cui l'Unione è parte contraente dal 1997.

La Commissione ha proposto il recepimento delle raccomandazioni adottate dal 2008, in un approccio avente come obiettivo lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in conformità alla politica comune della pesca (PCP). Tuttavia, la relatrice lamenta che la Commissione non abbia indicato le raccomandazioni ICCAT da recepire, il che rende complicata per i co-legislatori la verifica di coerenza e conformità, alla luce delle prerogative conferite dal trattato di Lisbona. Al considerando 9, infatti, la Commissione spiega che le raccomandazioni dell'ICCAT adottate dopo il 2008 introducono modifiche a varie raccomandazioni adottate in precedenza e fissano alcune nuove disposizioni, senza specificare quali siano.

La proposta prevede misure per alcune specie marine: i tonnidi tropicali (tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato), il tonno bianco dell'Atlantico, il pesce spada, il marlin azzurro e quello bianco, nonché di talune specie particolarmente vulnerabili come squali, uccelli marini e tartarughe. Non è invece contemplato il tonno rosso, oggetto di procedura di recepimento distinta, che si è conclusa con il più recente piano pluriennale di ricostituzione dello stock adottato nel 2016.

La relatrice per parere ritiene di particolare importanza le norme di controllo comuni che si estendono anche alle imbarcazioni battenti bandiera di paesi terzi nei porti dell'Unione. A questi ultimi, infatti, si estende l'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di evitare situazioni di discriminazione in caso di bacini condivisi (come nel caso del Mar Mediterraneo).

La proposta prevede altresì l'istituzione di programmi di osservazione scientifica di responsabilità degli Stati membri, i quali hanno l'obbligo di monitorare, attraverso osservatori qualificati, una quota minima delle attività di pesca, al fine di migliorare la conoscenza scientifica e garantire l'efficienza e la sostenibilità delle future attività di pesca. È necessario che tali disposizioni si conformino al regolamento 2114/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Infine, per quanto riguarda le ispezioni in porti dell'Unione di navi di paesi terzi, così come per le presunte infrazioni e inadempienze, la proposta fa riferimento al regolamento 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

La relatrice per parere non ha ritenuto di apportare significative modifiche al testo della proposta, dalla forte impronta ambientale.

Gli emendamenti proposti, pertanto, mirano ad accrescere la protezione delle specie più vulnerabili, spesso vittime di catture accessorie e la cui mortalità è particolarmente legata a talune pratiche di pesca, e a ripristinare gli equilibri istituzionali così come previsti dal regolamento 1380/2013.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La raccomandazione dell'ICCAT concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata attuata dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio. Il presente regolamento non riguarda questo piano pluriennale di

Emendamento

(7) La raccomandazione dell'ICCAT concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata attuata dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, ***abrogato dal regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio***. Il presente regolamento non

ricostituzione.

riguarda questo piano pluriennale di ricostituzione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il presente regolamento non riguarda inoltre le possibilità di pesca stabilite dall'ICCAT, poiché a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, sono adottate dal Consiglio.

Emendamento

(8) Il presente regolamento non riguarda inoltre le possibilità di pesca stabilite dall'ICCAT, poiché a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, sono adottate dal Consiglio, ***su proposta della Commissione. La successiva ripartizione agli armatori da parte degli Stati membri o la fissazione dei tipi di attrezzi dovrebbero effettuarsi in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di criteri trasparenti e obiettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per fornire incentivi alle navi da pesca che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale, come la riduzione del consumo di energia o dei danni agli habitat.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente

regolamento non dovrebbero pregiudicare l'integrazione delle future raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) *Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti delle raccomandazioni dell'ICCAT* è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(10) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo *all'integrazione o* alla modifica *di determinati elementi non essenziali* degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ai pescherecci dell'Unione e alle *navi* dell'Unione che praticano la pesca ricreativa, operanti nella zona della convenzione ICCAT e, in caso di trasbordi, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT se trasbordano specie catturate in tale zona;

Emendamento

(a) ai pescherecci dell'Unione e alle *imbarcazioni* dell'Unione che praticano la pesca ricreativa, operanti nella zona della convenzione ICCAT e, in caso di trasbordi, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT se trasbordano specie catturate in tale zona;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) alle *navi* di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti ittici ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Emendamento

(b) alle *imbarcazioni* di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti ittici ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi che praticano pesca ricreativa, operanti nelle acque dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse *acquatiche* marine *vive* per fini ricreativi, turistici o sportivi;

Emendamento

(9) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse *biologiche* marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 24

Testo della Commissione

(24) "pesca INN": attività di pesca **illegali, non dichiarate e non regolamentate**;

Emendamento

(24) "pesca INN": attività di pesca **definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio**;

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni alle navi battenti la loro bandiera utilizzate per qualsiasi tipo di appoggio alle navi di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni **di sostegno** alle navi battenti la loro bandiera utilizzate per qualsiasi tipo di appoggio alle navi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnid tropicali non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, **trasferire o** trasformare tonnid tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT.

Emendamento

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnid tropicali non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, **trasformare o scaricare** tonnid tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare le conoscenze relative alle caratteristiche dei FAD, alle caratteristiche delle boe, alla pesca per mezzo di FAD, incluso lo sforzo di pesca, e agli impatti connessi sulle specie bersaglio e non bersaglio;

Emendamento

(a) migliorare le conoscenze relative alle caratteristiche dei FAD, alle caratteristiche delle boe, alla pesca per mezzo di FAD, incluso lo sforzo di pesca, e agli impatti **ambientali** connessi sulle specie bersaglio e non bersaglio;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ridurre e limitare l'impatto dei FAD e della pesca praticata con l'ausilio di questi ultimi sull'ecosistema, intervenendo **anche, ove del caso**, sulle diverse componenti della mortalità per pesca (ad esempio, numero di FAD impiegati, compreso il numero di cale con FAD effettuate dai pescherecci con reti da circuizione a chiusura, capacità di pesca, numero di navi d'appoggio).

Emendamento

(c) ridurre e limitare l'impatto dei FAD e della pesca praticata con l'ausilio di questi ultimi sull'ecosistema **e sulle specie più vulnerabili**, intervenendo **soprattutto** sulle diverse componenti della mortalità per pesca (ad esempio, numero di FAD impiegati, compreso il numero di cale con FAD effettuate dai pescherecci con reti da circuizione a chiusura, capacità di pesca, numero di navi d'appoggio).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la struttura di superficie del FAD non è **coperta** da alcun materiale o è **coperta** unicamente da materiali che **presentano un rischio minimo** di impigliamento di specie non bersaglio;

Emendamento

(a) la struttura di superficie del FAD **e i componenti sommersi** non sono **coperti** da alcun materiale o **sono coperti** unicamente da materiali che **non presentano alcun rischio** di impigliamento di specie non bersaglio;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella progettazione dei FAD occorre **privilegiare** materiali biodegradabili, ai fini dell'eliminazione graduale dei FAD non biodegradabili entro il 2018.

Emendamento

2. Nella progettazione dei FAD occorre **utilizzare** materiali biodegradabili, ai fini dell'eliminazione graduale dei FAD non biodegradabili entro il 2018.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte.

Emendamento

f) se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte. ***Se la visita non è seguita da una cala, occorre indicarne il motivo.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, chiede alla stessa di interrompere le

Emendamento

Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, chiede alla stessa di interrompere le

attività di pesca e, *se necessario*, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.

attività di pesca e di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure opportune per garantire che i marlin azzurri e i marlin bianchi siano reimmessi in acqua in modo da massimizzarne *la* sopravvivenza.

Emendamento

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure opportune per garantire che i marlin azzurri e i marlin bianchi siano reimmessi in acqua in modo da massimizzarne *le possibilità di* sopravvivenza.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio.

Emendamento

Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio, *ma possano essere utilizzati a fini di ricerca scientifica*.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'osservanza del divieto generale della pratica del finning degli squali, consistente nell'asportare le pinne degli squali e nel rigettarne i corpi in mare, a norma del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri *si adoperano* per ridurre la mortalità per pesca nelle attività di pesca volte alla cattura dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale e riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 70.

Gli Stati membri **adottano le misure necessarie** per ridurre la mortalità per pesca nelle attività di pesca volte alla cattura dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale e riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 70.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i campioni biologici sono raccolti esclusivamente da animali che risultano morti quando viene salpato l'attrezzo;

(a) i campioni biologici sono raccolti esclusivamente da animali che risultano morti quando viene salpato l'attrezzo **e devono essere identificati in modo chiaro e preciso;**

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *I risultati dei progetti di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera b) vengono resi pubblici non appena disponibili.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) gli Stati membri di bandiera delle navi che applicano la presente deroga comunicano alla Commissione i risultati scientifici derivanti dal programma di osservazione da essi effettuato su queste navi.

(c) gli Stati membri di bandiera delle navi che applicano la presente deroga comunicano **quanto prima** alla Commissione i risultati scientifici derivanti dal programma di osservazione da essi effettuato su queste navi. **Una volta ricevuti tali risultati, la Commissione li mette a disposizione del pubblico.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pescherecci con palangari raccolgono e forniscono allo Stato membro di bandiera informazioni relative alle interazioni con gli uccelli marini, comprese le catture accidentali. Gli Stati membri comunicano queste informazioni alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al

1. I pescherecci con palangari raccolgono e forniscono allo Stato membro di bandiera informazioni relative alle interazioni con gli uccelli marini, comprese le catture accidentali. Gli Stati membri comunicano queste informazioni alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT **e le rende**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I pescherecci con reti da circuizione a chiusura evitano di accerchiare le tartarughe marine e liberano le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, anche nei FAD. Essi riferiscono in merito alle interazioni tra le reti da circuizione a chiusura o i FAD e le tartarughe di mare al proprio Stato membro di bandiera.

Emendamento

1. I pescherecci con reti da circuizione a chiusura evitano di accerchiare le tartarughe marine e liberano le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, anche nei FAD. Essi riferiscono in merito alle interazioni tra le reti da circuizione a chiusura o i FAD e le tartarughe di mare al proprio Stato membro di bandiera. ***Talune pratiche di pesca in prossimità della costa che hanno un forte impatto sul fragile ecosistema delle tartarughe marine vanno evitate nel periodo della deposizione delle uova.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I pescherecci con palangari pelagici tengono a bordo e utilizzano attrezzature che consentano di manipolare in condizioni di sicurezza, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri forniscono ai suddetti pescatori una formazione relativa alle tecniche di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza.

Emendamento

4. Gli Stati membri forniscono ai suddetti pescatori **le risorse necessarie per** una formazione relativa alle tecniche di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle interazioni della propria flotta con le tartarughe marine nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, suddivise per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio. Tali informazioni includono:

Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle interazioni della propria flotta con le tartarughe marine nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, suddivise per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio **e le rende contemporaneamente disponibili al pubblico**. Tali informazioni includono:

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i tassi di cattura, le caratteristiche dell'attrezzo, le ore e i luoghi, le specie bersaglio e le condizioni in cui vengono eliminate (**ossia rigettate morte o reimmesse in acqua vive**);

Emendamento

(a) i tassi di cattura, le caratteristiche dell'attrezzo, le ore e i luoghi, le specie bersaglio e le condizioni in cui vengono recuperate, **compreso l'obbligo di consegnare ogni esemplare morto alle autorità portuali allo scopo di impedire il**

commercio illegale e a fini statistici. I pescatori che consegnano carcasse di tartaruga marine non sono soggetti alle penali previste per chi cattura tartarughe marine;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il modo in cui sono rimaste agganciate o impigliate (*anche nel caso dei FAD*), il tipo di esca, la dimensione dell'amo e il tipo e le dimensioni dell'animale.

Emendamento

(c) il modo in cui sono rimaste agganciate o impigliate, il tipo di esca, la dimensione dell'amo *o del dispositivo*, il tipo e le dimensioni dell'animale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo VII bis

Articolo 42 bis

Assegnazione delle possibilità di pesca

Principi generali

In conformità con l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si sforzano inoltre di distribuire equamente le quote nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto in particolare della pesca tradizionale e artigianale, nonché di prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca con un ridotto

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'osservatore dell'ICCAT ha il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo e, in particolare, se i quantitativi trasbordati coincidono con le catture riportate nella dichiarazione di trasbordo ICCAT e con quelle registrate nel giornale di bordo del peschereccio.

Emendamento

2. ***Fatto salvo l'articolo 73 del Regolamento (CE) n. 1224/2009,*** l'osservatore dell'ICCAT ha il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo e, in particolare, se i quantitativi trasbordati coincidono con le catture riportate nella dichiarazione di trasbordo ICCAT e con quelle registrate nel giornale di bordo del peschereccio.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 61 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria e siano ***idoneamente qualificati e siano*** stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati che includano, se necessario, l'uso

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono il ricorso a protocolli, ***metodi e attrezzature specializzate*** affidabili per la raccolta dei

della fotografia o di videocamera.

dati che includano, se necessario, l'uso della fotografia o di videocamera.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.

Emendamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione **e di contrasto alla pesca IUU**, e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute *e* le trasmette senza indugio all'ICCAT.

Emendamento

3. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute, le trasmette senza indugio all'ICCAT **e le rende disponibili al pubblico**.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 72 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare:

Emendamento

Al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT **e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni ICCAT**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 73 per modificare:

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 72 è conferito alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 72 è conferito alla Commissione per un periodo di ***cinque anni*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi definiti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)
Riferimenti	COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 22.6.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 22.6.2016
Relatore per parere Nomina	Renata Briano 13.9.2016
Esame in commissione	27.2.2017
Approvazione	21.3.2017
Esito della votazione finale	+: 54 -: 4 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jan Keller, Arne Lietz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

54	+
ALDE	Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds
ECR	Julie Girling
EFDD	Piernicola Pedicini
ENF	Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
GUE/NGL	Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez
NI	Zoltán Balczó
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean
S&D	Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli
Verts/ALE	Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

4	-
ECR	Nikolay Barekov, Ian Duncan, Urszula Krupa
EFDD	Julia Reid

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT)
Riferimenti	COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)
Presentazione della proposta al PE	17.6.2016
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 22.6.2016
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 22.6.2016
Relatori Nomina	Gabriel Mato 13.9.2016
Esame in commissione	11.10.2016 10.11.2016 27.2.2017
Approvazione	25.4.2017
Esito della votazione finale	+: 20 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jens Gieseke, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew
Deposito	27.4.2017

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

20	+
ALDE	António Marinho e Pinto, Norica Nicolai
ECR	Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen
ENF	Sylvie Goddyn
PPE	Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos
VERTS/ALE	Marco Affronte, Linnéa Engström

1	-
EFDD	John Stuart Agnew

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti